**TRIBUNALE DI CATANZARO, SECONDA SEZIONE CIVILE, Dott. ssa Wanda Romanò - Presidente rel., ORDINANZA** (su reclamo opp. es. immob.) **del 19/12/2016 RG 4171/2016**

adusbef@studiotanza.it

La presente Ordinanza rende giustizia dopo un provvedimento superficiale reso all’udienza del 14 luglio 2016, dal Giudice dell’Esecuzione, Dott.ssa Song DAMIANI, che non avendo compreso le motivazioni dell’opposizione proposta dai clienti della banca (che vedevano la loro prima casa posta in vendita all’asta).

Il collegio avendo letto l’opposizione, il provvedimento del giudice dell’esecuzione ed il reclamo, non ha avuto alcuna difficoltà ad affermare che: *“Deve essere rilevato, infatti, che, nella consulenza depositata dagli odierni reclamanti in sede di opposizione, ai fini della verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996,* ***il tasso di interesse corrispettivo e quello moratorio sono stati singolarmente considerati,*** *in conformità degli orientamenti giurisprudenziali richiamati dal giudice di prime cure (cfr. Cass. n. 350/2013).”*

Purtroppo il moltiplicarsi di questa tipologia di contenzioso ha fatto si che alcuni Tribunali si siano dotati di provvedimenti a ciclostile e, senza prestare la dovuta attenzione alla pluralità delle motivazioni (gli atti non sono tutti uguali !), liquidano sbrigativamente delicate questioni sulla vita delle persone, sostenendo che si è operata la sommatoria del tasso corrispettivo con quello moratorio.

In particolare il Collegio, dopo attenta lettura degli atti, così motiva:

*“Quanto al metodo di calcolo seguito dal consulente di parte per la ricostruzione del rapporto contrattuale, pur nella sommarietà della cognizione propria del presente giudizio, ritiene il Collegio che esso sia prima facte corretto, considerato che l’attuale art. 644, comma quarto, c.p. stabilisce che per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito. Ebbene, nel caso di specie i reclamanti - sotto il profilo del "fumus boni iuris"- hanno evidenziato con relazione tecnica di parte che il tasso degli interessi di mora pattuito nel contratto di mutuo del 28.02.2008, per atto Notar Panzarella rep. n. 5028, è pari a 9,100% che, sommato alle ulteriori voci di spesa (istruttoria, assicurazione ed incasso rata) sostenute dai mutuatati in termini percentuali su base annua dell'intera operazione di finanziamento, dà luogo al valore di 9,271%, ossia (TAEG –TAN) + tasso di mora, vale a dire (5,921-5,750) + 9,100 = 9,271%. Considerato che il tasso soglia relativo al I trimestre 2008 per mutui ipotecari a tasso fisso è pari al 9,120%, si ha usurarietà degli interessi moratori pattuiti in contratto.”*

Ma il Tribunale esamina altra delicata questione: il momento in cui va fatta la valutazione sull’usurarietà del rapporto.

Ovviamente la risposta, già data dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 29 del 14 - 25 febbraio 2002, è ripercorsa ideologicamente dal Tribunale che smentisce quella parte della giurisprudenza che è convinta che il giudizio di usurarietà vada posto successivamente all’applicazione del tasso di mora o, addirittura del pagamento.

Orbene, la valutazione dell’usurarietà va fatta *ex ante* ed il momento consumativo del reato di usura è la pattuizione, ovvero quanto il consumatore sottoscrive l’atto dinanzi al Notaio (ed ecco perché, a suo tempo, parte della dottrina prospettò un possibile concorso di persone nel reato, che non può esimersi da una sommaria verifica della legalità del negozio dinanzi a lui concluso.

Saggiamente il collegio fa buon uso dei principi imposti dalla norma incriminatrice: “*Vale rilevare al riguardo, sempre restando nel solco della vicenda esaminata nella citata sentenza n. 350/2013 della Corte di Cassazione, che il contratto di mutuo è usurario solo perché contempla la pattuizione di interessi moratori usurari che al momento della pattuizione costituiscono la fase patologica eventuale e futura del contratto di mutuo, ma non è necessario attendere che la fase patologica si concretizzi, né che la mora venga pagata, essendo sufficiente solo verificare, con giudizio ex ante, che per tale fase il mutuatario abbia promesso di pagare alla banca un costo usurario.* *Se dunque, come è stato espressamente chiarito per gli interessi moratori, la norma (art. 644 c.p.) contempla e punisce ipotesi di usura anche solo eventualmente verificabili, non v' è motivo di negare che la promessa usuraria vada riconosciuta in tutte le altre ipotesi contrattualizzate, solo eventuali, ma potenzialmente verificabili, che prevedano costi usurari”.*

Almeno in questo caso Giustizia è fatta e questa famiglia di consumatori potrà continuare a dormire sotto il tetto della propria casa, costruita con sudori e risparmi di varie generazioni.